

FISCO news PRATICO

Periodico di informazione tributaria

Anno XXI - N. 3 - Maggio/Giugno 2017

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (Tn) - Stampa: Centro Stampa Borgo - Borgo Valsugana
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Circolare informativa per i clienti

Articoli redatti da:

Studio Frizzera Piergiorgio
Studio Bortolotti Conci
Studio Zandonella - Schuster
Studio Demozzi - Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperis Martinelli
Studio Roberto Buglisi
Studio Paolo Decaminada

SCADENZE! SCADENZE!

2 MAGGIO martedì

- Imposta di bollo: invio telematico tramite F24
- IVA: richiesta di rimborso/compensazione IVA a credito trimestre precedente

16 MAGGIO martedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Autoliquidazione INAIL - rata

22 MAGGIO lunedì

- Enasarco: versamento contributi 1° trimestre

25 MAGGIO giovedì

- Elenchi intrastat: mensili

31 MAGGIO mercoledì

- IVA: comunicazione dati liquidazione periodica. 1° trimestre
- Imprenditore individuale: opzione per l'estromissione dell'immobile

16 GIUGNO venerdì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Rata IVA- anno 2016 risultante dalla dichiarazione IVA 2017
- IMU e Tasi - Versamento prima rata

26 GIUGNO lunedì

- Elenchi intrastat: mensili

30 GIUGNO venerdì

- Versamento delle imposte e dei contributi INPS, saldo e acconto di:
 - REDDITI 2017 - persone fisiche e società di persone
 - REDDITI 2017 - soggetti IRES
 - MOD: IRAP 2017
 - Cedolare secca - versamento saldo e acconto 2017
 - Diritto Annuale Camera di Commercio

FISCO: manovra correttiva

Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile scorso è stato pubblicato il D.L. 50/2017 contenente novità in materia tributaria.

Tra le modifiche apportate dal decreto si segnalano:

NUOVO LIMITE COMPENSAZIONI E VISTO DI CONFORMITÀ:

l'importo del credito derivante dalle dichiarazioni annuali Iva, imposte dirette, Irap da poter utilizzare liberamente in compensazione orizzontale (ossia tra tributi diversi), viene ridotto ad euro 5.000; per importi superiori sarà necessario richiedere ad un professionista abilitato l'apposizione del visto di conformità. Il nuovo limite entra in vigore da subito e si applica anche nel caso in cui il credito scaturisca da ritenute alla fonte. Per i rimborsi Iva il visto di conformità rimane obbligatorio per gli importi superiori ad euro 30.000 e continua a non essere necessario in caso di compensazione dal modello Iva TR (richiesta rimborso infrannuale).

DETRAZIONE IVA: viene ridotto il termine entro il quale esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti, prevedendone la scadenza entro la presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno nel quale tale diritto è sorto.

SPLIT-PAYMENT: a far tempo dal 1° luglio 2017 scatterà l'estensione del meccanismo dello split-payment, sia in ordine ai soggetti destinatari (soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, società quotate ecc.), sia in ordine ai soggetti obbligati (estensione anche a professionisti, agenti ed intermediari). Per le disposizioni attuative si attendono i necessari chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

PAGAMENTI CON F24: già a decorrere dal 25 aprile u.s., i soggetti titolari di partita Iva dovranno applicare nuove e più rigide regole circa le modalità di inoltro del modello F24 in cui risultino compensazioni.

Viene infatti stabilito l'obbligo nel caso di utilizzo in compensazione di crediti Iva, imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali sostitutive e crediti di imposta da indicare nel quadro RU del modello Redditi, di inviare il modello F24 esclusivamente tramite i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisconline) direttamente o tramite intermediario abilitato. Per tali fattispecie non sarà più possibile utilizzare il servizio di home banking.

Tale obbligo sussiste per qualsiasi importo utilizzato in compensazione e non è rilevante se il credito che si utilizza sia stato oggetto di visto in dichiarazione.

segue a pag. 2

IN QUESTO NUMERO:

- FISCO: manovra correttiva
- DICHIARAZIONI 2017: termini di presentazione e versamento
- CHECK LIST DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017: raccolta documentazione
- AVVISI DI ACCERTAMENTO: notifica tramite PEC
- ACQUISTO DI IMMOBILI ALL'ASTA: agevolazioni fino al 30 giugno 2017
- INCENTIVI ALLE IMPRESE: sintesi legge provinciale nr. 6
- CREDITO D'IMPOSTA: investimenti ricerca e sviluppo

RASSEGNA STAMPA sintesi

Riforma del catasto

La legge-delega per la riforma del Catasto è scaduta nel 2016, "e non è certo questo il momento per iniziare un nuovo percorso, checché ne dica la Commissione europea, che inserisce pigramente il tema catasto nelle sue rituali raccomandazioni 'copia e incolta', senza avere un minimo contatto con la realtà": lo ha affermato il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, come riporta un comunicato stampa diffuso dall'associazione rappresentativa dei proprietari immobiliari.

L'intervento segue alcune anticipazioni di stampa secondo le quali il Governo starebbe pensando di presentare alle Camere il decreto attuativo della riforma del Catasto. Inoltre - si legge nel comunicato - "Per il settore immobiliare l'urgenza non è la riforma del catasto, ma una decisa riduzione di un carico fiscale che dal 2012 è stato quasi triplicato e che continua a causare danni incalcolabili a tutta l'economia: crollo dei valori, impoverimento, caduta dei consumi, desertificazione commerciale, chiusura di imprese, perdita di posti di lavoro".

(Comunicato Stampa 15 marzo 2017)

Locazioni a canone "concordato" e per studenti universitari.

Con il D.M. 16 gennaio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dettato la disciplina relativa agli accordi locali necessari per poter stipulare contratti di locazione abitativa a canone concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché contratti transitori e per studenti universitari (di cui all'art. 5 commi 1, 2 e 3, della medesima legge). Il provvedimento in esame riporta anche una tabella di suddivisione degli oneri accessori tra locatore e conduttore.

Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nei Comuni di cui all'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuali dal Cipe, stipulati o rinnovati ai sensi della citata legge n. 431/1998, si applicano le seguenti agevolazioni fiscali:

- il reddito imponibile dei fabbricati locati può essere ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si intende usufruire dell'agevolazione siano stati indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini Imu e il Comune di ubicazione dello stesso fabbricato;
- in caso di esercizio dell'opzione per la cedolare secca, per i contratti a canone concordato stipulati nei territori di cui sopra l'aliquota della cedolare secca è ridotta al 15 per cento ed è ulteriormente ridotta al 10 per

Riepilogando, queste le nuove modalità di presentazione del mod. F24:

Tipologia F24	Titolari di Partita Iva	Soggetti privati
F24 con compensazioni e saldo finale pari a zero	<ul style="list-style-type: none"> • servizi Agenzia Entrate F24web o F24online; • Entratel o Fisconline; • tramite intermediario. 	<ul style="list-style-type: none"> • servizi Agenzia Entrate F24web o F24online; • Entratel o Fisconline; • tramite intermediario.
F24 con compensazioni e saldo di qualsiasi importo	<ul style="list-style-type: none"> • servizi Agenzia Entrate F24web o F24online; • Entratel o Fisconline; • tramite intermediario. 	<ul style="list-style-type: none"> • servizi Agenzia Entrate F24web o F24online; • Entratel o Fisconline; • servizi di Home Banking; • tramite intermediario.
F24 senza compensazioni e saldo di qualsiasi importo	<ul style="list-style-type: none"> • Entratel o Fisconline; • servizi di Home Banking; • tramite intermediario. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entratel o Fisconline; • servizi di Home Banking; • tramite intermediario; • cartacea con presentazione presso gli sportelli bancari.

MANUELA CONCI
Studio Bortolotti e Conci

DICHIARAZIONI 2017: termini di presentazione e versamento

Nella tabella seguente riportiamo le principali scadenze aggiornate relative alle dichiarazioni annuali 2017 per l'anno 2016. E' prevista anche per quest'anno la possibilità di rateizzare gli importi dovuti a titolo di saldo 2016 e di 1° acconto 2017 in rate mensili entro il mese di novembre (tasso interesse da applicare 4% annuo).

TIPO DICHIARAZIONE	PRESENT. CARTACEA	PRESENT. TELEMATICA	VERSAMENTO
IVA ANNUALE	Esclusivamente telematica	28 febbraio 2017	16 marzo 2017 o 30 giugno 2017 (+0,40% mensile, per i soggetti Unico)
MOD. 730 (CAAF) MOD. 730 PRECOMPILATO		7 luglio 2017	
REDDITI PER PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI P.IVA	Eccezionalmente ammessa in pochissimi casi entro il 30 giugno 2017*	2 ottobre 2017	30 giugno 2017 o 31 luglio 2017 (+0,40%)
REDDITI PER PERSONE FISICHE TITOLARI DI P.IVA	Esclusivamente telematica	2 ottobre 2017	30 giugno 2017 o 31 luglio 2017 (+0,40%)
REDDITI SOC. DI PERSONE	Esclusivamente telematica	2 ottobre 2017	30 giugno 2017 o 31 luglio 2017 (+0,40%)
REDDITI ENTI NON COMMERCIALI <small>(esercizio solare che approvano entro i 120 gg dalla chiusura dell'esercizio)</small>	Esclusivamente telematica	2 ottobre 2017	Entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo se questa non avviene o entro 30 gg. successivi (+0,40%)
UNICO SOC. DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI <small>(esercizio solare che approvano il bilancio oltre i 120 gg dalla chiusura dell'esercizio)</small>	Esclusivamente telematica	2 ottobre 2017	Entro l'ultimo giorno del mese successivo all'approvazione del bilancio o entro 30 gg. successivi (+0,40%)
UNICO SOC. DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI <small>(esercizio scadente nel periodo 1° giugno 2016 - 31 maggio 2017)</small>	Esclusivamente telematica	Entro l'ultimo giorno del 9° mese dalla chiusura del periodo d'imposta o dalla decorrenza degli effetti	Entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'approvazione del bilancio o entro 30 gg. successivi (+0,40%)
DICHIARAZIONE IRAP	Esclusivamente telematica	2 ottobre 2017	30 giugno 2017 o 31 luglio 2017 (+0,40%)
MOD 770 SEMPL.	Esclusivamente telematica	31 luglio 2017	
MOD 770 ORD.	Esclusivamente telematica	31 luglio 2017	

* Le persone che possono utilizzare la forma cartacea per l'invio della dichiarazione sono le seguenti:

- soggetti che pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentarlo;
- contribuenti persone fisiche che devono presentare alcuni quadri particolari (RM, RVW, RT, AC);
- soggetti che presentano la dichiarazione di soggetti deceduti.

FAUSTO DEMOZZI - Studio Demozzi

CHECK-LIST DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017: raccolta documentazione

In vista dei prossimi adempimenti dichiarativi, riepiloghiamo i principali documenti necessari per la predisposizione dei modelli redditi persone fisiche per il 2017, elencazione da non considerarsi esaustiva attese le numerose casistiche previste dalle norme fiscali.

Documentazione generale inerente i redditi percepiti nel 2016:

- Mod. 730 o UNICO presentato nel 2016 per i redditi 2015;
- Mod. CU 2017 - certificazione redditi da lavoro dipendente e assimilati o da pensione, rilasciato dal datore di lavoro o ente pensionistico relativo all'anno 2016;
- Ricevute pagamento imposte versate nel 2016 - compensazioni effettuate nel mod.F24 (non necessario se è attivo il casetto fiscale);
- Altri redditi imponibili IRPEF 2016 (es.: l'assegno di mantenimento dall'ex coniuge, compensi per prestazioni occasionali e altri redditi di lavoro autonomo occasionale, pensioni estere, compensi per attività sportive dilettantistiche, diritti d'autore, risarcimenti, ecc.);
- Reddito da partecipazioni in società di persone e associazioni professionali (mod. CUPE);
- Certificazione per dividendi titoli azionari 2016;
- Certificazione delle ritenute d'acconto subite nel 2016;
- Documentazione relativa ad eventuali rivalutazioni del costo fiscale di terreni o fabbricati.

Familiari a carico:

- Codice fiscale del coniuge;
- Codice fiscale dei familiari fiscalmente a carico (se reddito inferiore a euro 2.840,51);
- Percentuale di attribuzione dei figli fiscalmente a carico fra i coniugi.

Immobili:

- Atti di proprietà o altri diritti, di compravendita, di successione per fabbricati e terreni;
- Contratti d'affitto;
- Nel caso di contratti a cedolare secca, copia ricevuta della registrazione del contratto d'affitto (Mod. 69/ ricevuta rilasciata dai servizi telematici in caso di registrazione on-line).

Documentazione per oneri deducibili e spese che danno diritto a detrazione d'imposta sostenute nel 2016:

- Spese sanitarie mediche generiche e specialistiche (fatture, ricevute, scontrini parlanti);
- Spese per occhiali, protesi e per l'acquisto o l'affitto di apparecchi o attrezzature sanitarie e relative prescrizioni mediche;
- Spese per ausilio ed assistenza ai portatori di handicap;
- Spese per acquisto di veicoli per portatori di handicap;
- Ricevute versamenti contributi volontari, riscatti previdenziali, ricongiunzioni, restituzione di quote pensionistiche indebite, altri contributi previdenziali obbligatori, assicurazione INAIL casalinghe;

RASSEGNA STAMPA sintesi

cento ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modifiche dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, per il periodo indicato dalla norma;

- in sede di prima applicazione delle nuove regole, la base imponibile per la determinazione dell'imposta di registro è costituita dal 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito;
- si applicano le detrazioni nelle misure indicate all'art. 5, commi 7, 8 e 9, del decreto in commento.

D.M. 16 gennaio 2017

Detati gli adempimenti per usufruire del contributo per l'acquisto di strumenti musicali

Emanato il Provvedimento 14 marzo 2017, n. 50771, del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che definisce ambito soggettivo, oggettivo e temporale del contributo riconosciuto per l'acquisto di strumenti musicali nuovi, dall'art. 1, comma 626, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017). Possono usufruire della misura gli studenti iscritti ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212. A tal fine occorre inoltre essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione all'anno 2016-2017 o 2017-2018. L'agevolazione consiste in un contributo una tantum - da erogarsi secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 984, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) - per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi cui è iscritto lo studente (di cui all'allegato al provvedimento in commento), oppure considerato "affine" o "complementare", in base alle dichiarazioni di conformità agli obiettivi disciplinari del corso di studi rilasciate dalle istituzioni di appartenenza. Detto contributo, in particolare, dev'essere anticipato dal rivenditore o produttore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita; lo sconto - pari al 65 per cento del prezzo finale e per un massimo di 2.500 euro - sarà rimborsato al rivenditore o al produttore sotto forma di credito d'imposta di pari importo. Per accedervi, lo studente chiede al proprio istituto, che è tenuto a rilasciarlo, un certificato d'iscrizione non ripetibile "per tale finalità", dal quale risultino il suo cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione nonché lo strumento musicale. Il provvedimento precisa che agli studenti che hanno già usufruito dell'agevolazione in esame nel 2016, lo sconto spetta al netto del contributo già fruito.

(Provvedimento 14 marzo 2017, n. 50771)



RASSEGNA STAMPA sintesi

Contributo unificato, la possibilità di versare con PagoPA comporta "notevoli vantaggi per tutti gli operatori"
Con un decreto direttoriale del 10 marzo 2017 il Ministero dell'Economia e delle Finanze precisava che dal 15 marzo - per i depositi telematici di ricorso ed appelli presso gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie della Toscana, il contributo unificato tributario può essere versato per mezzo del nodo dei pagamenti - SPC (PagoPA). Dal 15 aprile, la medesima modalità è estesa al Lazio. Ora, con un apposito comunicato stampa il Dipartimento delle Finanze sottolinea che tali nuove modalità comportano "notevoli" vantaggi "per tutti gli operatori del settore in termini di riduzione di costi e semplificazione e celerità degli adempimenti processuali". Con il sistema PagoPA, infatti, "il pagamento del contributo potrà essere effettuato comodamente via internet, attraverso un ordine impartito alla propria banca aderente al sistema dei pagamenti telematici".

Si ricorda che ai sensi dell'art. 16-bis del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (introdotto dall'art. 9, comma 1, lettera h), del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica, secondo le modalità indicate dal D.M. 23 dicembre 2013, n. 163.

(Comunicato Stampa 15 marzo 2017)

Accordo tra Italia e Svizzera per lo scambio di informazioni attraverso "richieste di gruppo"

Con un "comunicato stampa" diffuso il 14 marzo il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che il Dipartimento delle Finanze e le competenti autorità fiscali svizzere hanno sottoscritto un accordo finalizzato a rendere operativo lo scambio di informazioni in ambito tributario attraverso le cosiddette "richieste di gruppo", ai sensi dell'art. 27 della convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni.

L'accordo (in vigore dal 2 marzo 2017) "rappresenta - sottolinea il comunicato - un ulteriore importante elemento di collaborazione tra i due Paesi verso l'obiettivo di una maggiore trasparenza fiscale", a seguito dell'entrata in vigore, il 13 luglio 2016, del Protocollo di modifica della Convenzione stessa.

Al riguardo viene precisato che:

- le richieste di gruppo potranno riferirsi a fatti e/o circostanze esistenti o realizzate a partire dal 23 febbraio 2015;
- dette richieste, inoltre, riguarderanno gruppi di contribuenti identificabili in base a determinati schemi di comportamento, senza necessità di elencazione nominativa nella richiesta;
- l'accordo in esame riguarda i "contribuenti recalcitranti", cioè i clienti italiani nei confronti dei quali i propri

- Quietanze dei contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari buoni lavoro (voucher);
- Contributi versati per la previdenza complementare e/o individuale;
- Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico (quietanze);
- Quietanze pagamenti interessi passivi e copie dei contratti di mutuo e compravendita immobiliare;
- Spese di intermediazione immobiliare (fattura agenzia e contratto di compravendita);
- Spese di istruzione (tasse scolastiche, iscrizione e frequenza) - limite innalzato a 564 per studente (NOVITA' 2017);
- Spese per l'utilizzo della mensa scolastica e per servizi integrativi post-scuola (NO spese di trasporto - NOVITA' 2017);
- Spese funebri (fattura), indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela;
- Spese per frequenza palestre, piscine ecc. (ricevute iscrizione o abbonamento - per età dai 5 ai 18 anni);
- Spese per la frequenza di asili nido pubblici o privati (ricevute o quietanze di pagamento, fatture, bollettino bancario o postale);
- Spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado;
- Spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso Università statali e non statali;
- Quietanze/attestazioni assicurazioni vita / infortuni / invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza;
- Ricevute di spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento di procedure di adozione di minori stranieri;
- Erogazioni liberali alle ONLUS, ONG, Enti universitari, Ricerca pubblica, Partiti politici, Istituzioni religiose,...
- Documentazione inerente gli assegni periodici erogati per il mantenimento del coniuge (sentenza di separazione o divorzio, quietanze liberatorie, codice fiscale ex coniuge);
- Spese per l'assistenza personale di soggetti non autosufficienti (certificato medico, dichiarazione dell'addetto all'assistenza);
- Spese veterinarie (max detraibile 387,34 euro con franchigia di 129,11 euro);
- Spese per arredo immobili giovani coppie (sposate o conviventi da almeno 3 anni), a condizione che uno dei componenti abbia età inferiore ai 35 anni al 31/12/2016 e che nel 2015 o nel 2016 abbiano acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale (detrazione 50% spese per acquisto mobili nuovi entro il limite di 16.000 - NOVITA' 2017);
- Canoni di leasing per l'acquisto dell'abitazione principale, se alla data di stipula del contratto il contribuente percepisce reddito

inferiore a 55.000 (NOVITA' 2017).

Detrazione 36%-50% per ristrutturazioni edilizie 2016 e BONUS MOBILI (mobili o elettrodomestici destinati all'arredo dell'immobile oggetto dell'intervento degli immobili ristrutturati):

- Copie dei bonifici bancari o postali e fatture;
- Visure catastali aggiornate;
- Titolo abilitativo ai lavori (concessione, comunicazione inizio lavori) o in assenza, dichiarazione sostitutiva con data inizio lavori;
- Per lavori condominiali, apposita dichiarazione rilasciata dall'amministratore di condominio;
- IVA pagata nel 2016 sull'acquisto di abitazioni di classe energetica A o B ceduta da un'impresa costruttrice o che ha eseguito i lavori di ripristino/ristrutturazione (detrazione 50% dell'IVA pagata - NOVITA' 2017).

Detrazione 65% per risparmio energetico 2016:

- Certificato di asseverazione redatto dal tecnico abilitato;
- Ricevuta di invio documentazione all'Enea tramite internet/raccomandata;
- Ricevuta bonifico bancario o postale;
- Per lavori condominiali, apposita dichiarazione dell'amministratore di condominio-copia delibera assembleare -tabella millesimale;
- Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi per il controllo remoto degli impianti di riscaldamento/produzione acqua calda/climatizzazione (NOVITA' 2017).

Benefici per proprietari di alloggi e inquilini (Legge 431/98-Contratti convenzionali):

- Proprietari: contratto di locazione (Legge 431/98 art.2, c.3 e art.5, c.2) completo degli estremi di registrazione;
- Inquilini: contratto di locazione (Legge 431/98 art.2, c.3 e art.4, c.2 e 3) e bonifici relativi ai pagamenti del canone periodico.

Detrazioni per canoni di locazione (per inquilini, giovani 20-30 anni, studenti universitari fuori sede e lavoratori fuori regione):

- Contratti di locazione stipulati ai sensi della Legge 431/98 e bonifici relativi ai pagamenti del canone periodico.

Destinazione del due per mille - cinque per mille - otto per mille dell'Irpef:

- Per la destinazione del due per mille, comunicare il codice del partito politico;
- Per la destinazione del cinque per mille comunicare l'Ente ed il relativo codice fiscale;
- Per la destinazione dell'otto per mille, comunicare l'Istituzione beneficiaria.

PAOLO DECAMINADA
LUCIANO IUNI
Studio Decaminada

AVVISI DI ACCERTAMENTO: notifica tramite PEC

Dal prossimo 1° luglio gli accertamenti fiscali dell'Agenzia delle Entrate dovranno essere notificati attraverso posta elettronica certificata; i termini per l'impugnazione degli atti (così come quelli per l'adesione), quindi, decorreranno dalla data di ricezione nella casella di posta del contribuente.

Il canale pec, in particolare, potrà essere utilizzato per notificare tutti gli atti delle Entrate nei confronti di imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi.

La PEC, Posta Elettronica Certificata, rappresenta l'innovazione nell'ambito della comunicazione tra persone, imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti.

Viene istituita come versione digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno e punta a rendere più agili, immediati ed economici, tutti gli scambi di informazioni tra i soggetti interessati, sfruttando le potenzialità del digitale.

Il mittente produce il messaggio di posta elettronica e aggiunge gli eventuali allegati a corredo del messaggio.

Per fare in modo che **integrità del contenuto, data e ora di invio siano garantiti**, una volta che il mittente ha compilato il suo messaggio, entra in gioco il suo gestore di PEC che, al momento dell'invio, crea un messaggio esterno, denominato "busta di trasporto", nel quale vengono inseriti il messaggio del mittente e tutti gli eventuali documenti allegati.

Il gestore PEC del mittente invia una ricevuta di accettazione al mittente e la busta di trasporto al gestore PEC del destinatario che verifica l'attendibilità della comunicazione PEC, consegna il messaggio nella casella destinataria ed invia al mittente la ricevuta di consegna, o, in caso di problemi, invia, entro 24 ore, la ricevuta di mancata consegna.

In caso di esito positivo, il destinatario trova nella sua casella PEC il messaggio inviato dal mittente completo di tutti i documenti allegati in completa sicurezza ed efficienza.

Il mittente, invece, riceve la notifica che attesta che il suo messaggio è stato ricevuto o preso in carico dal gestore di PEC del destinatario che aprirà e leggerà il contenuto appena ne avrà la possibilità.

Secondo la nuova norma, qualora **la casella di posta elettronica risulti "satura"** oppure **l'indirizzo di posta elettronica del destinatario "non sia valido o attivo"**, la notificazione deve essere eseguita mediante **deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet di Infocamere**, con pubblicazione dell'avviso entro il 2° giorno successivo a quello



di deposito, per la durata di 15 giorni. Al ricorrere di una di suddette circostanze, l'ufficio è tenuto a dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti.

Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende "perfzionata":

- **per il notificante: nel momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale.**

- **per il destinatario:** alla data di avvenuta ricezione indicata nella attestazione che il gestore della casella trasmette all'ufficio ovvero, nei casi di irreperibilità virtuale, nel 15° giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nel sito internet di Infocamere.

Con l'art. 7-quater, commi da 6 a 8, del D.L. n. 193/2016 sono state apportate alcune integrazioni all'art. 60, del D.P.R. n. 600/1973. In particolare appunto è stato inserito un nuovo comma che riconosce, dal 1° luglio 2017, agli Uffici competenti la possibilità di notificare direttamente, a mezzo PEC, avvisi e altri atti impositivi a imprese individuali o costituite in forma societaria e a professionisti trasmettendoli all'indirizzo del destinatario risultante in INI-PEC.

L'utilizzo della PEC è stato, inoltre, esteso anche per le notifiche di atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, le quali per legge devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento: oltre che con le modalità già previste dalle disposizioni vigenti, l'Ufficio competente può avvalersi anche della PEC.

Per gli atti da notificare fino al 30 giugno 2017 resta invece valida la disciplina vigente.

LUCIA ZANDONELLA
Studio Zandonella-Schuster

PIERGIORGIO FRIZZERA
Organizzazione & Sistemi srl

RASSEGNA STAMPA sintesi

Istituti finanziari hanno chiesto "rassicurazioni sulla regolarità dei fondi depositati presso le istituzioni finanziarie svizzere interessate", ma non hanno dato seguito alle richieste medesime.

(Italia Oggi, 15 marzo 2017, pag. 32)

Prescrizione lunga per le frodi IVA gravi

In presenza di una "grave" frode Iva il giudice può derogare i termini ordinari di prescrizione: lo ha affermato la terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12160/2017. Per i giudici di legittimità, in particolare, con il concetto di "frode" si intende qualsiasi azione intenzionale riferita alla perfezionazione o all'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi, per effetto dei quali il bilancio dell'Unione europea subisca una diminuzione illegittima di risorse.

Ai fini della valutazione della "gravità" della frode rilevano l'entità del danno o del pericolo cagionato, nonché le modalità dell'azione e il contesto nel quale la stessa è maturata.

(Il Sole 24 Ore, 15 marzo 2017, pag. 46)

Transfer pricing, primo passo verso lo scambio di informazioni intraUe

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo attuativo della Direttiva Ue 8 dicembre 2015, n. 2015/2376, contenente norme in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali.

Il provvedimento, in particolare, è finalizzato a rafforzare la condivisione delle informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi relativi ai prezzi di trasferimento.

Un comunicato stampa diffuso da Palazzo Chigi precisa che i ruling ai quali si riferisce la norma riguardano gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e gli accordi preventivi inerenti all'utilizzo di software coperto da copyright, da brevetti industriali, da marchi, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, aventi ad oggetto un'operazione transfrontaliera.

In tale ambito sono compresi anche i pareri resi su istanze di interpello riguardanti l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una determinata operazione transfrontaliera.

(Italia Oggi, 14 marzo 2017, pag. 35)

Neo residenti, l'Odcec di Milano fa il punto sul nuovo regime fiscale di vantaggio

Con la legge di Bilancio 2017 è stato introdotto l'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986, che prevede un regime fiscale speciale opzionale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la residenza in

RASSEGNA STAMPA sintesi

Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2, del T.U.I.R., purché, in almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione, non siano state fiscalmente residenti in Italia. Su tale nuovo regime fiscale l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano fa il punto con il Documento di studio n. 1/2017 pubblicato e redatto dal Gruppo "Resident non domiciled" dell'Ordine.

Con il documento citato i tecnici della materia hanno evidenziato alcuni dubbi interpretativi ed applicativi legati alla normativa che introduce l'imposta forfetaria sui redditi prodotti all'estero, proponendo soluzioni in attesa di prossimi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate al fine di ridurre i profili di incertezza che gravano sulla materia e che potrebbero ridurre l'efficacia e l'attrattiva della misura già presente, in forme simili, in altri paesi europei.

Ricordiamo che con il Provvedimento 8 marzo 2017, n. 47060 dell'Agenzia delle Entrate, sono state stabilite le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui all'art. 24-bis, comma 1, del Tuir nonché per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al secondo comma della medesima norma.

(Italia Oggi, 15 aprile 2017, pag. 27)

Al via la marca da bollo digitale

Con il nuovo servizio @e.bollo, la marca da bollo richiesta per i documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione potrà essere versata, utilizzando il Sistema pagoPA:

- direttamente online;
- con addebito in conto;
- attraverso la carta di debito o prepagata.

Lo hanno reso noto l'Agenzia delle Entrate e AgID con un comunicato stampa il quale precisa che tramite l'Istituto di Pagamento del sistema camerale (www.iconto.infocamere.it) - primo Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) abilitato - con addebito diretto è possibile acquistare la marca da bollo digitale.

Il nuovo servizio - per ora attivo in alcuni Comuni di Lombardia e Veneto - sarà in futuro esteso ai 750 Comuni accreditati al servizio pagoPA.

La marca da bollo digitale potrà essere acquistata - tramite gli strumenti messi a disposizione dai PSP (addebito in conto, carta di debito, prepagata e carta di credito) - attraverso i servizi presenti su pagoPA; l'elenco dei PSP può essere consultato sul sito internet delle Entrate, nella pagina dedicata al servizio (Home - Documentazione - Servizio @e.bollo).

Comunicato Stampa 14 aprile 2017

PIERGIORGIO FRIZZERA
Organizzazione & Sistemi srl

ACQUISTO DI IMMOBILI ALL'ASTA: agevolazioni fino al 30 giugno 2017

L'art. 16 del D.L. 18/2016 ha introdotto una norma che agevola il trasferimento di immobili oggetto di esecuzione immobiliare, anche nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 107 L.F., attraverso la riduzione delle imposte indirette gravanti sul trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di beni immobile oggetto di:

- Esecuzione immobiliare secondo quanto previsto dal libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile ("Del Processo di Esecuzione");
- Vendita competitiva prevista dall'art. 107 della Legge Fallimentare.

Il soggetto cedente deve trovarsi in stato di fallimento ovvero essere oggetto di esecuzione forzata immobiliare sul bene immobile.

La situazione del cedente deve inoltre essere tale per cui in condizioni normali l'atto di cessione della proprietà o di altro diritto reale sull'immobile comporterebbe, per il principio dell'alternanza IVA/Registro, l'applicazione delle imposte di Registro, Ipotecarie e Catastali in misura proporzionale al valore dell'atto ossia:

- il cedente persona fisica che non agisce in regime d'impresa, per il quale la cessione è esclusa da IVA per carenza del requisito soggettivo;
- il cedente impresa edile che ha costruito ovvero ristrutturato un immobile a destinazione abitativa decorsi cinque anni dal termine dei lavori, per il quale la cessione è esente IVA ex art. 10 n. 8 bis D.P.R. 633/1972, salvo che non si eserciti l'opzione per l'imponibilità;
- il cedente impresa edile che ha costruito ovvero ristrutturato un immobile strumentale decorsi cinque anni dal termine dei lavori, per il quale la cessione è esente IVA ex art. 10 n. 8 ter D.P.R. 633/1972, salvo che non si eserciti l'opzione per l'imponibilità;
- il cedente non impresa edile che procede alla vendita di un immobile a destinazione abitativa, per il quale la cessione è in ogni caso esente IVA ex art. 8 bis D.P.R. 633/1972.

Il soggetto acquirente deve appartenere a queste due categorie:

- Persone fisiche che non agiscono in regime d'impresa solo per l'acquisto di unità immobiliare da destinare a prima casa di abitazione;
- Acquirente che agisce in regime d'impresa (l'attività di impresa svolta è irrilevante) che acquista con l'impegno di procedere alla rivendita dell'immobile entro cinque anni dall'acquisto.

Nel caso di acquirente persona fisica, l'agevolazione è riconosciuta a condizione che l'acquirente rispetti tutte le condizioni previste per

avvalersi della c.d. "Agevolazione prima casa" (art. 1 nota II bis) della Tariffa, prima parte, allegata al D.P.R. 131/1986)

I requisiti oggettivi dell'immobile sono diversi a seconda della natura del soggetto acquirente:

- nel caso di acquirente persona fisica che non agisce in regime d'impresa, l'immobile deve avere esclusivamente destinazione abitativa (quindi gli immobili di classe catastale A esclusi gli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, A/9 e A/10): l'agevolazione spetta anche per l'acquisto di una pertinenza all'immobile principale per categoria catastale (ad es., C/6 o C/7);
- nel caso di soggetto che agisce in regime d'impresa, l'agevolazione può riguardare tutti gli immobili indipendentemente dalla loro classificazione catastale.

L'agevolazione va richiesta in sede di acquisto dell'immobile:

- il soggetto acquirente persona fisica in sede di acquisto deve dichiarare il possesso di tutti i requisiti previsti per l'agevolazione "prima casa" ed, in aggiunta ai requisiti ordinari, deve impegnarsi a detenere l'immobile per almeno cinque anni.
- il soggetto acquirente che agisce in regime d'impresa deve invece impegnarsi a procedere alla rivendita dell'immobile entro cinque anni dall'acquisto.

In presenza dei requisiti sopra esposti, in luogo della tassazione ordinaria, l'atto di acquisto sconta l'imposta di registro, ipotecaria e catastale forfetizzate nella misura fissa di euro 200,00 per ciascuna imposta: il costo complessivo della tassazione dell'atto è pari ad euro 600,00.

La tassazione ordinaria dell'atto di acquisto ha in ogni caso un costo superiore, qualunque sia il valore del bene ceduto. L'articolo 10, comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, stabilisce che la misura della sola imposta di registro non può in ogni caso essere inferiore al minimo assoluto di euro 1.000, cui va aggiunto il costo per le imposte ipotecarie e catastali; nella peggiore ipotesi (acquisto con agevolazione "prima casa" di un bene immobile con rendita catastale molto bassa), il risparmio è di almeno 500 euro.

L'orizzonte temporale entro il quale procedere alla rivendita è sufficientemente ampio da rendere verosimile la sua rivendita qualora l'immobile sia acquistato da un imprenditore con intento speculativo.

È quindi uno strumento utile per favorire lo smobilizzo degli innumerevoli immobili oggetto di vendita forzata in giacenza presso i Tribunali italiani.

PAOLO DECAMINADA - LUCIANO IUNNI
Studio Decaminada

INCENTIVI ALLE IMPRESE: sintesi legge provinciale nr. 6

La Provincia autonoma di Trento promuove in modo armonico, riconoscendo il pari valore di tutti i settori economici, il consolidamento e la crescita del sistema economico, valorizzandone le risorse locali e favorendo uno sviluppo locale ecosostenibile.

La promozione del consolidamento e della crescita del sistema economico avviene tramite aiuti finanziari alle imprese e interventi di sistema volti alla creazione di un ambiente economico favorevole allo sviluppo, così come disciplinato dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

La legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, pubblicata sul B.U. del 21 dicembre 1999, n. 56, suppl. n. 1, e successive modifiche, è entrata in vigore il 1° gennaio 2001.

A CHI

Possono accedere alle agevolazioni le imprese rientranti nei settori artigianato,



commercio, cooperazione, industria e turismo con una unità operativa nel territorio provinciale e che non hanno in corso procedure concorsuali. Altre specifiche caratteristiche delle imprese sono riportate nei criteri settoriali.

PER CHE COSA

Sono oggetto di agevolazione gli investimenti fissi, sia mobiliari che immobiliari, le iniziative di rilocalizzazione, gli interventi per la promozione di misure di protezione ambientale, la ricerca, gli aiuti all'export, la nuova imprenditorialità femminile e giovanile, il passaggio generazionale ed i prestiti partecipativi.

QUANTO

La misura dell'agevolazione è attribuita in relazione alle tipologie di interventi, alle priorità e maggiorazioni richieste. Per ulteriori specifiche ed approfondimenti necessita indirizzarsi al sito APIAE della Provincia Autonoma di Trento essendo gli interventi ammessi per varie condizioni e natura.

I "criteri generali" contengono alcune disposizioni trasversali a tutti i settori, mentre i "criteri modulistica" stabiliscono le modalità.

OBBLIGHI

Nell'istruttoria della pratica necessita mantenere certi obblighi e cioè:

- Indicazione della destinazione dei beni agevolati;
- continuazione attività;

- Economico-finanziario: 20% del capitale investito, da raggiungere e mantenere per 3 anni+ capitale investito+investimento programmato= capitale investito presumibile;
- occupazionali;

PROCEDURA

AUTOMATICA per spese fino ad euro 300.000, sostenute (max 18 mesi anteriori, SOLO DE MINIMIS) o da sostenere:

- soltanto investimenti mobiliari;
 - verifica congruità fiscale (scarso effetto incentivante);
 - erogazione contributo in unica soluzione;
- VALUTATIVA per spese fino ad euro 2.500.000;(semplificata fino ad euro 300.000; erogazione: contributo in 10 rate annuali).

COME

Le domande devono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

- a) presentazione diretta allo sportello dell'organismo istruttore;
- b) spedizione tramite ufficio postale con raccomandata;
- c) invio telematico tramite il portale Sportello Impresa;
- d) invio tramite fax;
- e) invio tramite posta elettronica certificata, previa sottoscrizione mediante firma digitale.

PIERGIORGIO FRIZZERA
Organizzazione & Sistemi srl

CREDITO D'IMPOSTA: investimenti ricerca e sviluppo

A decorrere dall'anno 2015 e fino al 2019, è riconosciuto, alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo **pari almeno ad Euro 30.000** nel periodo d'imposta, un credito di imposta in misura pari ad una determinata percentuale degli investimenti che eccedono la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta 2012, 2013 e 2014.

AMBITO SOGGETTIVO

Possono beneficiare del credito d'imposta in esame **tutte le imprese**, indipendente-

mente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

LA RICERCA AGEVOLABILE

Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti **attività di ricerca e sviluppo**:

1. lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità **l'acquisizione di nuove conoscenze** sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette (ovvero usi com-

merciali diretti);

2. ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad **acquisire nuove conoscenze**, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o per mettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al numero 3);
3. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capa-

attività esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di **produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati**; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di **prototipi** utilizzabili per scopi commerciali e di **progetti pilota** destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

4. **produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi**, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

LE SPESE AMMISSIBILI

Sono individuati i **seguenti investimenti ammissibili**, sostenuti per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo eleggibili:

A costi per **personale altamente qualificato** impiegato nell'attività di ricerca (in rapporto all'effettivo impiego in tale attività), in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico che sia **dipendente** dell'impresa impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo (con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali) o **collaboratore** dell'impresa (compresi gli esercenti arti o professioni) impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo a condizione che svolga l'attività presso la struttura dell'impresa e diverso da chi direttamente o indirettamente controlla l'impresa, ne è controllato o è controllato dalla stessa società che controlla l'impresa;

B quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di **strumenti e attrezzature di laboratorio**, nei

limiti dei coefficienti fiscali, in relazione alla misura ed al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con costo unitario non inferiore a 2.000 Euro (al netto dell'Iva);

C spese relative a **contratti di ricerca** (c.d. *extra-muros*), stipulati con Università, enti di ricerca ed altre imprese, comprese le start-up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;

D spese di **acquisizione delle competenze tecniche e privative industriali (brevetti o registrazioni)**, relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto o semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.

DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per le spese relative al personale altamente qualificato (lettera a) e per quelle relative a contratti di ricerca c.d. *extra-muros* (lettera c), il credito di imposta spetta nella misura del 50 % della spesa incrementale, mentre per le spese di cui alle precedenti lettere b) e d), spetta nella misura del 25 % della spesa incrementale.

La **legge di bilancio 2017**, ha introdotto, con effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 le seguenti modifiche:

- il periodo di vigenza del regime agevolativo è prorogato di un anno, in quanto il credito è riconosciuto per gli investimenti effettuati "dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020";
- tale credito è attribuito nella misura unitaria del 50 per cento delle spese ammissibili, indipendentemente dalla tipologia di appartenenza delle stesse;
- l'ammissibilità delle spese relative a tutto il "personale impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo" non essendo più richiesto il requisito di specializzazione di cui al comma 6 lettera a) dell'articolo 3, secondo il quale detto personale doveva essere "altamente qualificato".

Quanto al meccanismo concreto di determinazione del beneficio, il credito di imposta è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuata in ciascun periodo di imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione, ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta 2012,

2013 e 2014.

Per quanto riguarda la valorizzazione di detti costi, gli stessi vanno assunti al lordo di altri contributi pubblici o agevolazioni ricevuti sui medesimi costi, attesa l'assenza di un divieto di cumulo dell'agevolazione in questione con altre misure di favore. In ogni caso, l'importo risultante dal cumulo non può essere superiore ai costi sostenuti.

L'imputazione temporale degli investimenti in ricerca e sviluppo ad uno dei periodi di imposta di vigenza dell'agevolazione e ai singoli periodi di imposta rilevanti per il calcolo della media avviene secondo le regole generali di competenza fiscale, previste dall'articolo 109 del TUIR.



Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'Irap ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Modello F24 (ed utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate Enratel o Fisconline) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui sopra.

CONTROLLI

I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. **Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.**

In ogni caso, le imprese beneficiarie sono tenute a conservare con riferimento ai costi sulla base dei quali è stato determinato il credito d'imposta di cui al presente decreto, tutta la documentazione utile a dimostrare l'ammissibilità e l'effettività degli stessi.